

Anno 4

Approfondimenti e Focus di pratica Professionale - Fiscalità del lavoro

Ottobre 2019

66

La Consulenza del

Lavoro

Rivista di aggiornamento e approfondimento
in materia di lavoro e previdenza



Trattamento fiscale
del reddito prodotto in Italia
dal docente non residente

Fiscalità del lavoro

EUTEKNE

Marcello ASCENZI*

Trattamento fiscale del reddito prodotto in Italia dal docente non residente

Bussola normativa – Redditi di lavoro autonomo – Residenza fiscale – Convenzione Italia-Germania – Tassazione esclusiva in Germania

Nella definizione della legislazione applicabile in caso di svolgimento di attività professionali in ambito transnazionale è necessario valutare l'impatto delle disposizioni convenzionali sulla normativa interna. Se l'art. 3 del TUIR prevede che il soggetto non residente debba essere assoggettato ad imposizione in Italia sui redditi ivi prodotti, la normativa convenzionale potrebbe prevedere una imposizione esclusiva da parte del Paese di residenza. È il caso della Convenzione contro la doppia imposizione tra l'Italia e la Germania che stabilisce, all'art. 14, che i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per

l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.

Fonti normative: artt. 3, 23, 50, 53, 153, 154 del TUIR; artt. 24, 25 del DPR 29.9.73 n. 600; Provv. Agenzia Entrate 10.7.2013 n. 84404.

Prassi: Interpello Agenzia Entrate 29.8.2019 n. 352; Risoluzione Agenzia Entrate 26.4.2007 n. 80; Risoluzione Agenzia Entrate 11.6.2009 n. 154; Risoluzione Agenzia Entrate 15.3.2019 n. 36.

Giurisprudenza: Cass. 2.6.99 n. 5411; Cass. 3.4.2000 n. 4036; Cass. 25.10.2004 n. 20699; Cass. 30.11.2009 n. 25244; Cass. 10.3.2011 n. 5712; Cass. 27.3.2018 n. 7587; Cass. 1.3.2019 n. 6117.

Il regime di tassazione e di trattenuta fiscale per i redditi relativi ad attività professionale svolta da soggetti non residenti, che lavorano da remoto oppure forniscono servizi in tutto o in parte fuori dai confini nazionali, deve essere valutata sulla base delle disposizioni convenzionali, laddove presenti. In applicazione della Convenzione tra Italia e Germania un lavoratore autonomo non residente e senza abituale base fissa in Italia non è soggetto a tassazione nel nostro Paese.

* Dottore Commercialista e Revisore Legale in Roma